

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6743 del 21/12/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Gelato d'Italia - Indian S.r.l" - Cavriago/Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7001 del 21/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.26960/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Gelato d'Italia - Indian S.r.l" – Cavriago/Reggio Emilia.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"Gelato d'Italia - Indian S.r.l"**, avente sede legale in comune di **Cavriago – Via dell'Industria n.52** e impianto situato sul confine tra il comune di **Cavriago - Via dell'Industria n.52** ed il comune di **Reggio Emilia – Via Gorganza n.16** – provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di produzione gelati e sorbetti, acquisita agli atti con PG/121639 del 22/07/2023 e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente al PG/122638 del 25/07/2022, al PG/164417 del 07/10/2022, al PG/25024 del 10/02/2023, al PG/49551 del 21/03/2023, al PG/86689 del 17/05/2023 e al PG/113059 del 28/06/2023;

Dato atto che l'impianto sopra richiamato si sviluppa su aree poste in comuni adiacenti rispettivamente nel comune di Reggio Emilia e nel comune di Cavriago, entrambi coinvolti, per quanto di loro competenza, nel procedimento di adozione del presente Atto e che, di concerto tra gli Enti interessati, è stato individuato lo Sportello Unico del Comune di Cavriago quale soggetto deputato alla presa in carico della pratica ed all'assolvimento degli adempimenti previsti dal DPR 59/2013;

Rilevato che la domanda di cui sopra è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Verificato che, sulla base dei dati relativi alla massima capacità produttiva giornaliera dello stabilimento, espressa in Mg prodotto finito/giorno, comunicati dalla Ditta nella nota acquisita agli atti con PG/111742 del 27/06/2023, la Ditta, nel quinquennio 2017-2022, non ha superato i limiti indicati, per la fattispecie 3, al punto 6.4b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/06 e non è pertanto tenuta alla presentazione di domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ma risulta invece da autorizzare, ai sensi del DPR 59/2013, con il presente Atto di Autorizzazione Unica Ambientale;

Tenuto conto che, relativamente alla matrice scarichi, la domanda di modifica di autorizzazione, presentata a seguito di una riorganizzazione delle reti fognarie e dei punti di scarico aziendali, fa riferimento all'acquisizione del titolo abilitativo ambientale per 2 distinti punti di scarico, denominati S1 ed S3, entrambi afferenti alla pubblica fognatura di Via Giuseppe di Vittorio, in comune di Cavriago, in cui confluiscono le acque reflue industriali di produzione e di lavaggio locali ed attrezzature dello stabilimento. Nel punto di scarico S3, oltre alle acque reflue di cui sopra, confluiscono anche le acque di una parte dei servizi igienici dello stabilimento.

Preso atto che, oltre ai 2 punti di scarico oggetto della presente autorizzazione, nello stabilimento sono presenti altri 5 punti di scarico, in pubblica fognatura, organizzati come di seguito descritto:

- lo Scarico denominato "S2" attualmente non è più in uso ma veniva utilizzato in passato per raccogliere le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di una parte dello stabilimento e, come indicato dalla Ditta nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA, è stato mantenuto in vista di una possibile futura riattivazione a seguito di ristrutturazione aziendale;
- gli Scarichi denominati "S4 ed S5", aventi recapito nella pubblica fognatura di Via Dell'Industria in comune di Cavriago, raccolgono le acque delle coperture dello stabilimento e del piazzale esterno dove la Ditta non svolge attività sporcanti che risultano escluse dal campo di applicazione della DGR 286/2005 e non sono pertanto oggetto di autorizzazione espressa;
- lo Scarico denominato "S6", avente recapito nella pubblica fognatura di Via Giuseppe di Vittorio in comune di Cavriago, raccoglie le acque meteoriche "pulite" provenienti dal piazzale e dalle coperture dello stabilimento, escluse dal campo di applicazione della DGR 286/2005, e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della Palazzina Uffici che, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, risultano sempre ammesse in pubblica fognatura senza obbligo di espressa autorizzazione;
- lo Scarico denominato "S7", unico scarico avente recapito nella pubblica fognatura di Via Gorganza in comune di Reggio Emilia, raccoglie le acque meteoriche "pulite" del piazzale e delle coperture dello stabilimento, escluse dal campo di applicazione della DGR 286/2005 e pertanto non soggette ad autorizzazione espressa.

Preso atto altresì che, relativamente alle acque di abbattimento prodotte dall'impianto scrubber utilizzato dalla Ditta per ridurre l'eventuale concentrazione di inquinanti presenti nell'aria dei locali produttivi, la Ditta, nella relazione tecnica allegata all'istanza, indica che le stesse sono raccolte in apposito serbatoio e smaltite come rifiuti.

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 18/01/2023, con lettera PG/9170 la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- il nulla-osta allo scarico del Comune di Cavriago, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., al PG/71522 del 26/04/2023, relativamente agli scarichi di acque reflue industriali S1 ed S3, in pubblica fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT004537 del 04/04/2023;
- la relazione tecnica PG/169223 del 06/10/2023 del Servizio Territoriale di questa Arpae relativo alle emissioni in atmosfera;
- il parere di compatibilità urbanistica del Comune di Reggio Emilia con atto PG/18508 del 01/02/2023
- il parere di compatibilità urbanistica del Comune di Cavriago con atto PG/10327 del 19/01/2023.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie

- imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
 - D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
 - D.G.R. n.286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
 - D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
 - L.26.10.1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
 - Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
 - DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”;
 - Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
 - Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 “Criteri per l’autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico dell’Emilia Romagna”;
 - Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell’incarico di funzione di “Unità Emissioni in Atmosfera” del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell’Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l’Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/13 per l’impianto della ditta “**Gelato d’Italia - Indian S.r.l.**” ubicato nel Comune di **Cavriago - Via dell’Industria n.52**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all’impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-3995 del 18/10/2016 adottata da ARPAE per la Ditta "Indian Srl" che deve intendersi revocata;

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) che, vista la tipologia di attività ed i quantitativi di materie prime utilizzate, al fine di valutare la propria posizione in merito alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, la Ditta è tenuta ad effettuare annualmente la registrazione dei dati relativi alla massima capacità produttiva giornaliera dello stabilimento espressa in Mg prodotto finito/giorno, secondo le modalità previste al punto 6.4b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Tale registrazione, per il solo anno 2023, dovrà essere trasmessa alla scrivente ARPAE entro il 31/01/2024, mentre, per gli anni successivi, dovrà essere tenuta in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo. Si fa presente che, qualora il dato produttivo dovesse superare i limiti indicati, per la fattispecie 3, al precedente punto 6.4b, la Ditta dovrà trasmettere a questa Arpae, entro i successivi 30 giorni, domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

6) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013 .

9) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

11) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

12) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"Gelato d'Italia - Indian S.r.l."** è autorizzata a svolgere l'attività di produzione gelati e sorbetti nell'impianto ubicato in Comune di **Cavriago - Via dell'Industria n.52** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO DA 2093 KW	2700	13	20	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 350 35	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati se è utilizzato come combustibile gas naturale. Per tali parametri l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E1** che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione **E1**, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la frequenza almeno annuale limitatamente al parametro ossidi di azoto per l'emissione n.1. **Il primo autocontrollo sull'emissione E1 dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

7) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

9) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

10) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

11) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/121639 del 22/07/2023 e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente al PG/122638 del 25/07/2022, al PG/164417 del 07/10/2022, al PG/25024 del 10/02/2023, al PG/49551 del 21/03/2023, al PG/86689 del 17/05/2023 e al PG/111742 del 27/06/2023.

14) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La Ditta svolge attività di produzione e confezionamento di gelati, ghiaccioli e sorbetti confezionati.

Nello stabilimento la Ditta utilizza l'acqua per i seguenti scopi:

- 1) come ingrediente nella preparazione dei gelati e ghiaccioli.
- 2) come fluido di lavaggio per la sanificazione degli impianti CIP.
- 3) come fluido di raffreddamento degli impianti frigoriferi.
- 4) come acqua sanitaria a servizio degli spogliatoi e dei servizi igienici.

Gli scarichi oggetto di autorizzazione, denominati S1 ed S3, entrambi afferenti alla pubblica fognatura di Via Giuseppe di Vittorio, in comune di Cavriago, sono costituiti dalle acque reflue industriali di produzione e di lavaggio locali ed attrezzature dello stabilimento. Nel punto di scarico S3, oltre alle acque reflue di cui sopra, confluiscono anche le acque di una parte dei servizi igienici dello stabilimento.

I reflui afferenti allo scarico S1, prima dell'immissione in pubblica fognatura, vengono sottoposti a pre-trattamento mediante degrassatore. E' inoltre presente un impianto di neutralizzazione del pH a servizio di parte dei reflui provenienti dall'attività produttiva;

I reflui afferenti allo scarico S3, prima dell'immissione in pubblica fognatura, vengono sottoposti a pre-trattamento mediante omogeneizzatore;

Nello stabilimento sono presenti 5 ulteriori punti di scarico in pubblica fognatura, di cui uno (S2) non più attivo, e gli altri (S4, S5, S6 ed S7) che raccolgono le acque meteoriche delle coperture e del piazzale esterno dello stabilimento, ove la Ditta non svolge attività sporcanti, che sono escluse dal campo di applicazione della DGR 286/2005 e pertanto non sono oggetto di autorizzazione espressa. Nel punto di scarico S6 confluiscono inoltre le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della Palazzina Uffici che, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione risultano sempre ammesse in pubblica fognatura senza obbligo di espressa autorizzazione;

Gli scarichi denominati "S4", "S5", "S6" ed "S7", prima dell'immissione in pubblica fognatura, non possiedono alcun sistema di pre-trattamento;

Tutti gli scarichi hanno carattere discontinuo e sono dotati di pozzetto di ispezione e prelievo campioni;

Sullo scarico "S1" è presente un misuratore di portata;

Il prelievo idrico relativo all'insediamento in esame viene effettuato con le seguenti modalità:

- Acquedotto (prelievo medio effettivo di circa 190 m³/anno)
- Pozzo P1 (prelievo medio effettivo di circa 12071 m³/anno)
- Pozzo P2 (prelievo medio effettivo di circa 24850 m³/anno)

La planimetria di riferimento è la Tavola 01 denominata "Schema fognario - Planimetria generale stabilimento" acquisita da Arpae con le integrazioni PG/164417 del 07/10/2022.

Prescrizioni per gli scarichi S1 ed S3:

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo **scarico S1** è fissato in **18 m³**;
2. Il volume annuo massimo scaricabile per lo **scarico S1** è fissato in **4000 m³**;
3. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo **scarico S3** è fissato in **31 m³**;
4. Il volume annuo massimo scaricabile per lo **scarico S3** è fissato in **7000 m³**;
5. I reflui in oggetto, ai pozzetti individuati per il controllo degli scarichi S1 ed S3, devono rispettare i **limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06**, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si **deroga** rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi Sospesi Totali	2000
BOD₅	6000
COD	8000
Fosforo	15
Grassi e oli animali/vegetali	350
Tensioattivi totali	30

6. l'assetto delle reti fognarie aziendali deve essere conforme a quello riportato nella sopra citata planimetria di riferimento;
7. le reti fognarie che veicolano le acque reflue industriali di processo/lavaggio devono essere mantenute separate dalle reti fognarie di raccolta delle acque meteoriche dello stabilimento;
8. le acque reflue industriali, o reflue di dilavamento, o di prima pioggia non possono, in nessun caso, essere immesse nella rete acque bianche collegata al reticolo idrico superficiale; a tal proposito, al fine di verificare l'assenza di possibili punti di sfioro di acque non depurate in canale di bonifica, la Ditta, entro 45 giorni dal ricevimento del presente Atto, deve effettuare una verifica sulla tenuta del sistema di sollevamento (vasca di accumulo e 2 pompe di rilancio) che veicola i reflui industriali alla fognatura pubblica in via Di Vittorio, nel punto di scarico S3, e dare riscontro alla scrivente Arpae in merito alla corretta tenuta della vasca di accumulo dei reflui industriali.
9. I pozzetti di ispezione individuati per il controllo degli scarichi dello stabilimento devono essere chiaramente identificabili, di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovranno essere resi accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
10. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
11. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

12. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
13. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
14. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi, oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
15. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
16. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
17. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI S.p.a.), tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 3.

Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta, per lo stato attuale, il rispetto dei limiti assoluti di immissione presso le posizioni oggetto di misura e il rispetto del criterio differenziale alle abitazioni studiate. L'analisi previsionale mostra per lo stato futuro un quadro invariato confermando il rispetto dei limiti di legge presso le posizioni studiate.

L'intervento risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti previsti alla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.